Tribunale di Reggio Emilia 10 ottobre 2012, n. 1682/2012; Giud. Gattuso.

Istituto professionale privato – contratto di "servizio di assistenza didattica" perfezionato al fine di sostenere un esame di stato da privatista – determinazione della prestazione esclusivamente con riguardo alla durata massima ed al numero massimo di lezioni settimanali nullità per indeterminatezza dell'oggetto – sussistenza.

Contratto di finanziamento – mancata descrizione dei servizi oggetto del negozio giuridico – nullità per violazione del previgente art. 124 d. l.vo 1/9/1993, n. 385 – sussistenza.

Collegamento negoziale – desumibile da elementi molteplici, precisi e concordanti anche in ipotesi di diversità dei soggetti stipulanti – sussistenza.

Risarcimento dei danni patrimoniali liquidazione equitativa - fondamento.

È nullo per indeterminatezza dell'oggetto il contratto di "servizio di assistenza didattica" con correlato acquisto di "materiale editoriale didattico" perfezionato dal consumatore con istituto professionale privato al fine di sostenere un esame di Stato da privatista, ove nel regolamento contrattuale la prestazione della convenuta appaia indefinita con riguardo tanto all'aspetto quantitativo che qualitativo, essendo l'attività didattica indicata esclusivamente con riguardo alla durata massima ed al numero massimo di lezioni settimanali, senza indicazione della durata e del numero minimo, e senza specificazione alcuna in ordine alle caratteristiche del corso, alle metodologie di insegnamento ed alla qualificazione professionale del personale docente.

E' altresì nullo il collegato contratto di finanziamento per violazione del previgente art. 124 d. l.vo 1/9/1993, n. 385 ove dal contratto non si rilevi la descrizione dei servizi oggetto del negozio giuridico.

La nullità del contratto di finanziamento deve pure desumersi dal collegamento con il contratto principale nullo, secondo il principio per cui simul stabunt, simul cadent, anche in ipotesi di diversità dei soggetti stipulanti (nella specie il contratto principale veniva perfezionato dallo studente, il contratto di finanziamento dalla madre) ove il collegamento emerga da elementi molteplici, precisi e concordanti.

Oltre ripetizione dell'indebito, l'attore ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei limiti dell'interesse contrattuale negativo, individuato nel danno patrimoniale conseguente al tempo inutilmente utilizzato per la frequentazione delle lezioni presso la convenuta, tempo che lo studente avrebbe potuto più utilmente utilizzare preparando in altro modo l'esame di Stato oppure svolgendo altra attività di studio o, ancora, altra attività lavorativa, da liquidarsi in via equitativa.

Omissis

1. Premessa Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori convenivano in giudizio le società CS. s.r.l., Cons. s.p.a. e M. s.r.l. esponendo di avere concluso in data 29 giugno 2007 con le prime due società rispettivamente un contratto per la prestazione di servizi (contratto di servizio di assistenza didattica con acquisto di materiale editoriale didattico, perfezionato dall'attore R. con la CS. s.r.l.) ed un collegato contratto di finanziamento (perfezionato dall'attrice D., madre dell'attore R. con la Cons. s.p.a.); chiedevano al tribunale di accertare la nullità del primo contratto per indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto, posto che dalla lettura del regolamento contrattuale, in particolare dagli articoli 2 e 6 delle condizioni generali non si potevano evincere gli elementi essenziali del negozio poiché il servizio di assistenza didattica non risultava precisato in ordine alle sue caratteristiche, alle metodologie di insegnamento, alla qualificazione professionale del personale docente né, soprattutto, con riferimento al numero ed alla durata delle lezioni cui il cliente avrebbe avuto diritto; chiedevano altresì al tribunale di accertare la conseguente nullità del contratto di finanziamento atteso il collegamento negoziale con il contratto principale e, in ogni caso, la sua nullità per violazione dell'articolo 124 del D.Lgs. n. 385/1993 che espressamente dispone che il contratto di finanziamento debba contenere la descrizione analitica dei beni e dei servizi: chiedevano in subordine l'accertamento dei presupposti per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte atteso che l'inizio delle lezioni era avvenuto con grave ritardo, che diversamente da quanto previsto nel contratto non vi era stato alcun incontro propedeutico per la qualificazione dei bisogni formativi dello studente, che vi erano state gravi mancanze nell'organizzazione dei servizi con carenze didattiche, carenze di insegnanti, ritardo nella consegna del materiale didattico, peraltro non conforme all'indirizzo di studi scelto dallo studente; ritenuto che la risoluzione del contratto principale debba determinare la risoluzione anche del contratto di finanziamento, chiedevano infine la condanna dei convenuti alla restituzione di quanto già versato alla società CS. s.r.l. all'atto di sottoscrizione del contratto a titolo di anticipo (euro 500,00) ed alla società di finanziamento Cons. s.p.a. a titolo di esecuzione del contratto di finanziamento (euro 8.056,20), oltre che il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali subiti; citavano altresì in giudizio la società M. s.r.l. rilevando come nella missiva della società Cons. s.p.a. datata 10 luglio 2007 venisse fatto espresso riferimento ad un «contratto di finanziamento n. 2383794 del 10/7/2007 sottoscritto presso M. s.r.l.» di cui i medesimi attori ignoravano tuttavia l'esistenza.

Si costituiva la convenuta CS. s.r.l. con comparsa di costituzione e risposta nella quale chiedeva la reiezione della domanda giudiziale atteso che l'oggetto del contratto risultava determinato e che l'obbligazione assunta era stata diligentemente prestata come poteva evincersi dal piano di studi personalizzato prodotto in atti.

Si costituiva pure la convenuta Cons. s.p.a. eccependo l'insussistenza di collegamento negoziale, contestando, comunque, le ragioni di invalidità del contratto e chiedendo in ogni caso in via riconvenzionale ed in subordine la condanna della convenuta CS. s.r.l. a rimborsare tutto quanto eventualmente dovuto agli attori in ipotesi di accoglimento della loro domanda.

Si costituiva infine la convenuta M. s.r.l. eccependo la carenza di legittimazione passiva posto che il proprio intervento nella vicenda de qua si era limitato alla raccolta della proposta contrattuale dell'attrice ed alla sua trasmissione alla società Cons. s.p.a. che aveva poi provveduto ad accettarla.

Dopo lunga ed approfondita attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda degli attori deve essere accolta per le ragioni che seguono.

2. Nullità del contratto sottoscritto tra gli attori e la convenuta CS. s.r.l.

Il contratto stipulato tra le parti (cfr. doc. n. 1 di parte attrice) è indicato quale contratto di "servizio di assistenza didattica" con correlato acquisto di "materiale editoriale didattico" ed è stato perfezionato in funzione dell'esigenza dell'attore Alfredo R. di sostenere nel corso del 2008 l'esame di Stato da privatista per il conseguimento del diploma rilasciato dall'Istituto tecnico industriale con specializzazione elettrotecnica; dall'esame del regolamento contrattuale si rileva come l'attore si sia impegnato a versare euro 6.600,00 per il servizio di assistenza didattica ed euro 1.300,00 per l'acquisto del materiale didattico.

La controprestazione cui si obbligava la società CS. s.r.l. veniva definita dagli articoli 2 e 6 delle condizioni generali, i quali recano specificamente, art. 2 (Oggetto): «la società eroga servizi di assistenza didattica acquistati secondo le modalità descritte nel riquadro "descrizione del servizio" e/o fornisce il materiale editoriale acquistato, edito da CS. s.r.l. o da altro soggetto giuridico, secondo le modalità indicate nell'articolo 6»; il riquadro "descrizione del servizio" indica: «a) incontro propedeutico con il responsabile didattico per la qualificazione e la quantificazione dei bisogni formativi e delle potenzialità del cliente/beneficiario attraverso la somministrazione del questionario MQS con pianificazione del percorso scolastico, cioè, a prescindere dal servizio acquistato con il presente contratto, la progettazione dell'integrale percorso finalizzato al conseguimento del diploma prescelto; b) nello stesso incontro verrà inoltre effettuata la pianificazione scolastica annuale volta ad organizzare l'assistenza finalizzata al sostenimento della prova d'esame

(idoneità o maturità) prevista dal presente contratto; sia la pianificazione percorso scolastico che quella annuale verranno effettuate nei limiti della legislazione scolastica vigente; c) incontri collettivi della durata massima di tre ore l'uno nel corso dei quali il/i tutor/tutores forniscono l'assistenza didattica volta allo svolgimento del programma; detti incontri si tengono nel periodo da ottobre a luglio del numero massimo di tre incontri settimanali»; infine, con riferimento al materiale editoriale si legge: «d) i materiali editoriali didattici, se previsti, inerenti alla pianificazione scolastica annuale di cui al punto b), verranno consegnati presso la sede indicata nel presente contratto con sede di erogazione del servizio didattico» (cfr. doc. n. 1 di parte attrice).

Come si vede, in particolare, dall'esame del punto c), l'attività didattica è stata indicata esclusivamente con riguardo alla durata massima delle lezioni e con riguardo al numero massimo di incontri settimanali; nel regolamento contrattuale le parti non hanno indicato né il numero minimo di lezioni né la durata minima di ogni lezione, con la conseguenza che dalla lettura del regolamento contrattuale non è possibile determinare l'oggetto principale del contratto ovvero l'attività didattica il cui espletamento forma oggetto dell'obbligazione assunta dalla società convenuta; inoltre, la prestazione appare del tutto indefinita non soltanto con riguardo all'aspetto quantitativo ma anche con riguardo all'aspetto qualitativo, posto che viene soltanto indicata la finalità perseguita dalle parti (l'attività didattica "finalizzata al sostenimento della prova d'esame-idoneità o maturità") ma non viene data alcuna specificazione in ordine alle sue caratteristiche, alle metodologie di insegnamento, alla qualificazione professionale del personale docente; non è dubbio che tale genericità in ordine alla natura della prestazione, se sommata alla specifica incertezza con riguardo al numero ed alla durata delle lezioni rende del tutto indeterminata l'obbligazione assunta dalla parte. Anche con riguardo alla diversa prestazione della fornitura di materiali editoriali didattici, gli stessi non vengono specificati in alcun modo ed, anzi, la loro consegna è indicata solo in via eventuale ("se previsti"), nonostante la corresponsione del prezzo di tale materiale didattico sia indicata in modo specifico ed inderogabile.

Dalla lettura del contratto perfezionato tra le parti in data 29 giugno 2007 si deve rilevare dunque l'evidente indeterminatezza dell'oggetto del contratto posto che lo stesso non dà alcuna precisa indicazione in ordine all'attività didattica che ne forma oggetto, non dando alcuna contezza in ordine al numero ed alla durata delle lezioni, né dà specifica indicazione dei materiali editoriali didattici la cui consegna è prevista in via meramente ipotetica. L'indeterminatezza dell'oggetto è dunque causa di nullità del contratto a norma degli articoli 1346, 1418 c.c..

3. Alcune osservazioni in ordine all'esecuzione del negozio invalido

Rilevata la nullità del contratto, restano dunque assorbiti gli ulteriori rilievi di parte attrice con riguardo all'allegato grave inadempimento ritenuto causa di risoluzione del contratto. Pur rilevata la natura dirimente del rilievo della nullità del contratto, appare nondimeno opportuno aggiungere, ad abundantiam, alcune ulteriori considerazioni, che seguono, in ordine alla sua esecuzione, le quali consentono di corroborare l'affermata indeterminatezza dell'oggetto del contratto; come si vedrà, difatti, l'attività istruttoria diretta ad accertare le modalità di esecuzione del contratto da parte della società convenuta - svolta attraverso l'escussione di numerosi testi, in particolare di numerosi insegnanti che hanno svolto la loro attività presso la società convenuta nell'anno di esecuzione del contratto sottoscritto dall'attore - ha consentito di verificare sorprendenti carenze nell'adempimento delle obbligazioni presuntivamente assunte, carenze che appaiono strettamente connesse proprio all'indeterminatezza originaria dell'obbligazione; il difetto del negozio è, dunque, certamente difetto genetico ma l'accertamento delle gravi carenze nell'esecuzione del contratto confermano, ad abundantiam, la sussistenza e la rilevanza di tale genetica indeterminatezza; inoltre, attesa la specifica attività istruttoria svolta, tale accertamento consente di affermare in questa sede che, pure in ipotesi di validità del contratto, la sua esecuzione avrebbe dato luogo nella specie ad un grave inadempimento tale configurare un grave difetto funzionale del negozio e da legittimare, in via di mera ipotesi, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto svolta in subordine dagli attori.

Si deve osservare, difatti, come dall'esame dell'istruttoria esperita si rilevi l'evidente insufficienza dell'attività didattica rispetto all'obiettivo perseguito, con particolare riferimento al numero delle lezioni, alla loro frequenza ed alla loro durata. Dall'esame della stessa documentazione prodotta dalla parte convenuta si rileva come l'attività didattica programmata si svolgesse con un numero piuttosto esiguo di lezioni; anche gli insegnanti escussi hanno affermato tutti che il numero di lezioni indicate nel programma era certamente inidoneo rispetto all'obiettivo perseguito dalle parti (insegnante Verza: "al fine di superare il IV e V anno dell'I-TI le lezioni da me svolte andavano integrate con altre lezioni. Io potevo dare l'ossatura generale"; insegnante Cardia: "ricordo di avere tenuto nell'anno ottobre '07 maggio '08 un'ora di lezione alla settimana di italiano e di storia"; insegnante Mazza: "le due ore settimanali di elettronica non erano sufficienti al fine di affrontare il programma delle classi IV e V ITI. Era impossibile svolgere nelle ore programmate il programma previsto per le due annualità", insegnante Fazlagic: "la programmazione di una ora a settimana per materia, in materie come matematica ed elettronica, è un po'/scarsa rispetto all'obiettivo di superare due anni di ITI"; insegnante Tamborrino: "ricordo che insegnai diritto ed istituzioni di economia al sig. R. con due ore di lezione settimanali...correggo la mia precedente dichiarazione poiché evidentemente si trattava di un'unica ora settimanale").

Anche l'indeterminatezza in sede di regolamento contrattuale con riguardo alla natura dell'attività didattica, alla sua organizzazione e programmazione ed alla stessa qualificazione professionale dei docenti, riverbera in fase di esecuzione del negozio. Si deve difatti osservare, innanzitutto, la carenza di specifica programmazione in riferimento alle esigenze del singolo studente, posto che i testi escussi hanno confermato come le lezioni abbiano avuto inizio senza un pregresso specifico incontro con lo studente finalizzato a verificare "i bisogni formativi e le potenzialità" dello studente e ad addivenire alla "pianificazione scolastica annuale" (come risultava invece espressamente previsto alla lettera a) della descrizione del servizio nel regolamento contrattuale). Mentre la parte convenuta, su cui incombeva l'onere di provare l'adempimento, non ha fornito idoneo riscontro di tale specifico incontro propedeutico, dalle testimonianze si evince come gli insegnanti Verza, Cardia, Fazlagic e Ferrari non abbiano effettuato alcun esame propedeutico dello studente e come, in particolare, gli insegnanti Cardia e Ferrari abbiano affermato di non avere mai partecipato ad alcun incontro propedeutico con alcuno studente; come la studentessa Abruzzese abbia rammentato ella stessa di non avere mai "svolto alcun colloquio preliminare finalizzato alla programmazione didattica"; come l'insegnante Fazlagic abbia, anzi, rammentato l'assoluta carenza di programmazione didattica personalizzata rispetto alle esigenze specifiche dello studente ("non venivamo informati dell'obiettivo perseguito dai singoli studenti").

I testi hanno confermato inoltre la carenza di insegnanti in particolare per le materie tecniche così come appare singolare che a causa di "molte carenze organizzative e carenze di docenti, addirittura in alcuni casi alcune lezioni furono tenute da docenti non laureati nelle materie che insegnavano" (come riferito dall'insegnante Cardia) e che "capitava con una certa frequenza che le lezioni saltassero o venissero interrotte in anticipo per le ragioni più diverse, ricordo che docenti ci dicevano che dovevano andare a fare la spesa o magari che dovevano prendere i figli da scuola" (come riferito dalla studentessa Abruzzese) o che l'insegnante (laureato in ingegneria) che insegnava diritto ed istruzioni di economia abbia cominciato le lezioni soltanto nei mesi di marzo o aprile "persino nel caso di recupero di più anni" (come riferito dallo stesso insegnante Tamborrino); dunque nella prassi della società convenuta poteva accadere che il recupero di due anni scolastici per una materia fosse concentrato in alcune lezioni in poche settimane (a partire dal mese di marzo o aprile sino allo svolgimento dell'esame, in genere maggio o giugno).

Anche con riguardo all'altra obbligazione relativa alla fornitura dei testi di studio, la rilevata indeterminatezza in sede di regolamento contrattuale trova riscontro nella fase esecutiva, posto che i testimoni hanno rammentato come i testi di studio fossero del tutto insufficienti, fossero stati forniti spesso con grave ritardo, fossero scadenti nel contenuto e contenessero imprecisioni e persino errori di sintassi, in di-

versi casi non fossero addirittura neppure attinenti alla materia di studio (cfr. sul punto le testimonianze degl'insegnanti Tamborrino, Cardia, Mazza, Fazlagic e Ferrari), tant'è che gli studenti - nonostante il pagamento di un cospicuo corrispettivo per il materiale didattico, pari nel caso di specie ad euro 1.300,00 - erano invitati a procurarsi essi stessi il materiale didattico fotocopiando libri, a volte, ma non sempre, messi a disposizione dagli insegnanti.

A prescindere dall'accertamento di ulteriori gravi carenze organizzative dovute nella specie alle dimissioni del coordinatore ed alla sua sostituzione soltanto con molte settimane di ritardo (certamente rilevante ai fini della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile al debitore), non è dunque dubbio che al ravvisato difetto genetico sia seguito un evidente difetto funzionale nel corso dell'esecuzione dell'accordo.

4. Nullità del contratto di finanziamento per violazione del previgente art. 124 d. l.vo 1/9/1993, n. 385

Come noto, il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), all'art. 124 prescriveva che «i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati/beni o servizi contengono, a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi». Dall'esame del contratto di finanziamento sottoscritto tra l'attrice e la società finanziaria convenuta (doc. n. 4 di parte attrice), non si rileva alcuna descrizione dei servizi oggetto del negozio giuridico; non può dunque revocarsi in dubbio la carenza dei requisiti espressamente prescritti a pena di nullità dalla normativa vigente all'epoca della sottoscrizione del negozio. Appare dunque in tutta evidenza la nullità del contratto di finanziamento perfezionato tra l'attrice D. e la convenuta Cons. s.p.a. essendo del tutto pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, che i requisiti di validità del negozio debbano essere valutati alla luce della legge del tempo in cui sono stati conclusi (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1877 del 21/02/1995: «in base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, l'illiceità e la conseguente invalidità - del contratto deve essere riferita alle norme in vigore nel momento della sua conclusione e, pertanto, il negozio giuridico nullo all'epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non può divenire valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni, in quanto, perché questo effetto si determini, è necessario che la nuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore»). Non pare, per contro, che possa essere accolta la domanda degli attori in relazione ad un fantomatico contratto sottoscritto dall'altra convenuta M. s.r.l., posto che dalle loro stesse allegazioni si desume che i medesimi non hanno avuto alcun rapporto con tale società e che ignorano del tutto il contenuto di tale presunto contratto. Ai soli fini della ripartizione delle spese di lite si deve comunque rilevare come la sussistenza di un contratto sottoscritto con M. s.r.l. sia stato segnalato all'attrice dalla società Cons. s.p.a., la quale in una missiva datata 10 luglio 2007 faceva espresso riferimento ad un "contratto di finanziamento n. 2383794 del 10/7/2007 sottoscritto presso M. s.r.l."; tale segnalazione ha dunque indotto gli attori a citare in giudizio anche tale ultima società; nel corso di tutto il giudizio, nonostante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto menzionato nella detta missiva, né la convenuta M. s.r.l. né la convenuta Cons. s.p.a. - società che evidentemente collaborano nel perfezionamento dei contratti di finanziamento - hanno mai dato spiegazione alcuna della menzione, in un atto proveniente dalla stessa convenuta Cons. s.p.a., di tale "contratto di finanziamento n.

s.r.l.".
5. Collegamento negoziale con il contratto di finanziamento

2383794 del 10/7/2007 sottoscritto presso M.

Rilevata la nullità tanto del contratto principale che del contratto di finanziamento, restano dunque assorbiti gli ulteriori rilievi di parte attrice con riguardo al collegamento contrattuale

Pur rilevata la natura dirimente del rilievo della nullità del contratto di finanziamento, appare nondimeno opportuno aggiungere, ad abundantiam, alcune ulteriori considerazioni in ordine alla specifica relazione sussistente tra il contratto di finanziamento ed il contratto in ordine al quale il finanziamento stesso è stato stipulato (utili nell'ipotesi in cui non si concordi con l'accertata invalidità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 124 d. l.vo 1/9/1993, n. 385).

Si deve osservare, infatti, come pur tenuto conto dell'individualità giuridica dei singoli negozi collegati (che rimangono soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale), nella specie si imponga una considerazione unitaria dell'operazione non soltanto sotto il profilo economico ma anche sotto il profilo della sua qualificazione giuridica. Pur non essendovi coincidenza soggettiva delle parti, appare difatti essenziale il rilievo dell'unitarietà dell'interesse dalle stesse globalmente perseguito (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23470 del 17/12/2004: «affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale»: Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13894 del 14/06/2007: «com'è noto, il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso. Nel collegamento volontario la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti; l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investono un contratto - invalidità, inefficacia, risoluzione - sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco -ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa - ed in rapporto di principale ed accessorio»). La considerazione della unitarietà ed interdipendenza funzionale degli interessi perseguiti pone in secondo piano il rilievo meramente formale della pluralità dei documenti sottoscritti.

Nella specie il collegamento è rilevabile da molteplici indici, non potendosi dubitare che la somma di danaro sia stata richiesta dalla mutuataria esclusivamente per raggiungere la finalità di adempiere al contratto perfezionato dal proprio figlio con Cs. s.r.l.; che la somma concessa in mutuo dovesse essere – e sia stata in effetti - destinata esclusivamente al pagamento del corrispettivo a Cs. s.r.l.; che tanto il contratto principale che il contratto di finanziamento siano stati sottoscritti presso la sede della Cs. s.r.l. di Reggio Emilia; che il sottoscrittore del contratto di assistenza didattica non sia mai neppure entrato in contatto diretto con il mutuante, essendosi limitato a trattare il negozio con la Cs. s.r.l. ed avendo di fatto accettato il finanziamento proposto da questa; che sia stata, dunque, la stessa Cs. s.r.l. a scegliere la società che avrebbe finanziato l'operazione; che sia stata la stessa Cs. s.r.l. a suggerire all'attore di far risultare la madre quale contraente del contratto di finanziamento in quanto il medesimo era studente privo di autonoma fonte di reddito; che sia stata la Cs. s.r.l. ad istruire la pratica concernente la richiesta di finanziamento, facendo sottoscrivere il relativo modulo al consumatore, provvedendo ad informare il medesimo sulle modalità di rimborso; che, dunque, nel rapporto tra finanziatore e consumatore, il primo si sia servito per le trattative precontrattuali esclusivamente dei rappresentanti della Cs. s.r.l., senza mai entrare in rapporto diretto col cliente; che nel contratto di finanziamento sia stato indicato il contratto perfezionato con la Cs. s.r.l., rendendo manifesto come il finanziatore fosse ben consapevole del carattere unitario dell'operazione; che, infatti, nell'allegato D del contratto tra la Cs. s.r.l. e la società finanziatrice sia prescritto espressamente che ogni contestazione da parte del consumatore nei confronti della prima dovesse essere trasmessa tempestivamente in copia alla seconda; che la somma oggetto del finanziamento, infine, sia stata versata direttamente dal finanziatore alla Cs. s.r.l., senza essere mai passata per le mani del consumatore. Sulla base di tutti tali elementi sopra evocati, non pare dunque possibile sostenere la tesi

dell'autonomia del contratto di finanziamento e di quello sottostante, non solo dal punto di vista economico, ma neppure sul piano strettamente giuridico. Nella specie deve dunque rilevarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche ai fini della nullità dell'intero procedimento negoziale, con la conseguenza che venuto meno il cd contratto principale nemmeno il finanziamento ha più ragione d'essere in base al principio per cui simul stabunt, simul cadent, e ciò anche in assenza di uno specifico accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore (sul punto cfr. anche Corte Europea di Giustizia 23/4/2009 n. 509).

6. Obblighi restitutori e risarcimento del danno Alla declaratoria di nullità dei due contratti segue l'accoglimento della domanda di parte attrice volta alla restituzione delle somme corrisposte, pari ad euro 500,00 versati il 29 giugno 2007 alla società CS. s.r.l. a titolo di anticipo all'atto di sottoscrizione del contratto, ed euro 8056,20 versati alla società di finanziamento Cons. s.p.a. a titolo di esecuzione del contratto di finanziamento. È inoltre meritevole di accoglimento la domanda svolta in via riconvenzionale ed in subordine dalla convenuta Cons. diretta alla condanna della convenuta CS. s.r.l. a rimborsare tutto quanto eventualmente dovuto agli attori in ipotesi di accoglimento della loro domanda. Per quanto sopra diffusamente segnalato, si deve ritenere che sussista la prova della mala fede dell'accipiens per gli effetti sulla decorrenza degli interessi a norma dell'art. 2033 c.c. dal 9/7/2008 (non essendo stata indicata dalla parte attrice la data di corresponsione delle singole, si indica la data in cui ha corrisposto l'ultima; non appare, invece, liquidabile alcuna rivalutazione vertendosi in materia di debito di valuta e non risultando allegato alcun maggior danno, cfr. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9910 del 20/06/2003).

Con riguardo alla domanda diretta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, non può dubitarsi della loro sussistenza ontologica atteso che l'attore R. ha confidato certamente nella validità del contratto ed ha confidato per conseguenza nella predisposizione di adeguata assistenza didattica finalizzata alla preparazione degli esami di stato; non è dubbio che tale affidamento abbia cagionato un danno patrimo-

niale consistente (cd. interesse contrattuale negativo), conseguente al tempo inutilmente utilizzato per la frequentazione delle lezioni presso la convenuta, tempo che lo studente avrebbe potuto più utilmente utilizzare preparando in altro modo l'esame di Stato oppure svolgendo altra attività di studio o, ancora, altra attività lavorativa; dall'esame dell'atto di citazione non si rinviene, tuttavia, l'accenno ad alcuno specifico danno emergente e lucro cessante non essendo stato segnalato dall'attore alcuna voce di spesa od alcun ulteriore elemento su cui fondare una valutazione anche equitativa delle occasioni mancate (né l'attore ha ritenuto di richiedere alcun risarcimento a titolo di danno non patrimoniale). Ritenuto, ad ogni modo, che la sussistenza di un danno patrimoniale debba ritenersi accertato nell'an in base ad una mera presunzione semplice, appare congrua, per quanto concerne il quantum, la sua valutazione equitativa nei limiti di euro 3.000,00, già comprensivi di interessi e rivalutazione sino alla proposizione della domanda giudiziale.

5. Conclusioni

Si deve condannare CS. s.r.l. a versare all'attore Alfredo R. la somma di euro 500,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale (4/3/2009), non essendo stato allegato né il dolo né la colpa grave dell'accipiens; per le medesime ragioni si deve condannare altresì Cons.. s.p.a. a versare all'attrice Lucia D. la somma di euro 8.056,20, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dalla domanda monetaria giudiziale (4/3/2009); si deve condannare inoltre la convenuta CS. s.r.l. a rimborsare alla convenuta Cons. tutto quanto da questa eventualmente versato agli attori in ottemperanza alla presente decisione; si deve condannare la convenuta CS. s.r.l. a versare all'attore R. l'importo di euro 3.000,00 già comprensivi di interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni. La condanna delle convenute CS. s.r.l. e Cons. s.p.a. alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza. Sussistono, come detto, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti della convenuta M. S.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

ACCOGLIE la domanda giudiziale e ACCERTA e DICHIARA la nullità del contratto concluso in data 29 giugno 2007 tra l'attore e la società CS. s.r.l.:

ACCERTA e DICHIARA la nullità del contratto concluso in data 29 giugno 2007 tra l'attrice e la società Cons. s.p.a.;

CONDANNA la società CS. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare a Alfredo R. la somma di Euro 500,00, oltre interessi al tasso legale dal 29 giugno 2007;

CONDANNA la società Cons. s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare all'attrice Lucia D. la somma di Euro 8.056,20, oltre interessi al tasso legale dal 9/7/2008;

CONDANNA la società CS. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare a Alfredo R. la somma di Euro 3.000,00 già comprensivi di interessi e rivalutazione sino alla presente decisione;

CONDANNA la società CS. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore a tenere indenne la convenuta Cons. per quanto ha versato o verserà agli attori in ottemperanza della presente decisione;

CONDANNA la società CS. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la convenuta Cons. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in solido delle spese di lite che liquida in favore della parte attrice in complessivi € 13.800,00 per compensi, € 0,0 per spese ed oltre IVA e CPA; DICIHARA integralmente compensate le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta M. S.r.l..

Così deciso in Reggio Emilia il 10/10/2012

